



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente f.f. (rel.);
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.sa Benedetta Cossu	consigliere;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	primo referendario.

Adunanza del 3 maggio 2016.

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), datata 13 febbraio 2016;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 21 del 26 aprile 2016, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2016 il relatore Marco Pieroni;

Ritenuto in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Rio Saliceto formula due quesiti interpretative circa l'applicazione di disposizioni nazionali di contenimento delle spese.

A) Il primo quesito riguarda l'interpretazione del limite di spesa per l'acquisto di arredi previsto dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 141, che prevede quanto segue: *"Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."*

Il Comune di Rio Saliceto rappresentando che negli anni presi a riferimento dalla norma e cioè negli anni 2010 e 2011, non avendone necessità, non ha proceduto all'acquisto di arredi d'ufficio e pertanto essendo il suddetto limite pari a zero,

chiede se:

l'amministrazione medesima "possa procedere all'acquisto di arredi interamente finanziato con trasferimenti da privati finalizzati a questo scopo poiché in tal modo non vi sarebbe alcun aggravio per la spesa pubblica".

B) Il secondo quesito riguarda l'interpretazione dell'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, il quale stabilisce quanto segue: *"8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle*

Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.".

chiede se:

- a) avendo deliberato, il Comune medesimo, nel 2015, lo scioglimento della propria Istituzione culturale W. Biagini, creata nel 2003 (alla quale il Comune aveva affidato, con contratto di servizio, la gestione delle proprie attività culturali e conseguentemente anche l'organizzazione di convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e la gestione delle relative spese e le necessarie dotazioni finanziarie), con conseguente subentro del Comune in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere all'atto di scioglimento, sicché per effetto di tale scioglimento, a partire dall'1.1.2016, la gestione contabile-finanziaria dei servizi, prima gestiti dall'Istituzione, è confluita nel bilancio comunale, comprese le spese in questione; b) presentando, nel 2009, anno preso in considerazione dalla norma il bilancio del Comune spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al punto 1.15 "contenimento delle spese" del questionario al rendiconto inviato all'organo di revisione un dato che non includeva le spese per l'organizzazione di convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza affidate a detta Istituzione culturale) -,

sia corretto, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 sommare dall'anno 2016 alle spese sostenute dal Comune quelle sostenute dall'Istituzione W. Biagini nel 2009, calcolando poi sul totale così ottenuto il limite del 20%".

Ritenuto in

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle

Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo rappresentativo dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL è, per i Comuni, il Sindaco.

1.3. Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, il quesito proposto è attinente con la materia della contabilità pubblica, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., *ex plurimis*, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), in quanto riguardante l'interpretazione di normativa nazionale in tema di limiti alla spesa incidente sul bilancio degli enti locali.

La questione, peraltro, per essere prospettata in termini generali, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

2. Merito

2.1. In relazione al primo quesito, come sopra delineato, anche in assonanza con quanto ritenuto da questa medesima Sezione nel parere 18/2011 (punti 5 e 8) - beninteso riferito a diversa disposizione legislativa - deve ritenersi che il disposto del richiamato art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012, non sia preclusiva per l'Ente di spese per arredi finanziate da soggetti da privati, di spese cioè non poste a carico del bilancio dell'Ente.

2.2. In relazione al secondo quesito, potrà ritenersi rispettoso del disposto della norma citata (art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010) il reimputare, in modo figurativo, al bilancio dell'Ente per il 2009 la spesa già affidata dal Comune all'Istituzione culturale W. Biagini, Istituzione, peraltro, priva di personalità giuridica, per l'organizzazione di convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (calcolando sul totale così ottenuto il limite del 20%); e ciò alla duplice condizione: a) che nel 2009 fino al 2016 risulti, nel bilancio del Comune, una posta in uscita per finanziarie la predetta Istituzione; b) che, nei predetti esercizi finanziari, l'Istituzione Biagini riporti nel proprio bilancio spese per l'organizzazione di convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale ultimo importo costituirà il parametro in relazione al quale calcolare il limite del 20% previsto dalla norma citata.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della

presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Rio Saliceto e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 3 maggio 2016.

Il Presidente f.f. relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria in data 11/05/2016

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)